

COMUNE DI GIURDIGNANO

Provincia di Lecce

COPIA DI VERBALE DI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **23** Del Registro

Seduta del 29/10/2012

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) E DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2012.

Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000							
Regolarità Tecnica				Regolarità Contabile			
Parere	Favorevole	Data	29/10/2012	Parere	Non Richiesto	Data	_/_/___
Il Responsabile del Servizio				Il Responsabile di Ragioneria			
F.to Rag. Maurizio Bello				Non Richiesto			
L'anno DUEMILADODICI addi VENTINOVE del mese di OTTOBRE alle ore 16:30 nella sala delle adunanze Consiliari in sessione straordinaria ed in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano all'appello nominale.							
FANCIULLO Donato				Sindaco		P	
VILEI Gabriella						P	
PAGLIALUNGA Carlo						P	
RIZZO Pasquale						P	
SANTORO Giuseppe						P	
RICCHIUTO Francesco						P	
CERVELLINO Daniela						A	
DE GIUSEPPE Donato Cristiano						P	
D'AURELIO Daniele						A	
GRAVANTE Monica						P	
VILEI Luigi						P	
QUINTANA Maurizio						A	
LUPARELLI Luca						P	
Presenti		10		Assenti		3	

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Donato Chilla

La seduta è Pubblica

Assume la presidenza Avv. Donato Fanciullo, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) E DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2012.

Sull'argomento introduce brevemente il Sindaco, che dopo aver premesso che la proposta di deliberazione con annesso regolamento è stata esaminata dalla Conferenza dei capigruppo in data 26 ottobre 2012, illustra brevemente l'andamento degli stessi lavori.

Poi interviene brevemente l'assessore Pasquale Rizzo che illustra brevemente la normativa in materia di IMU e le ragioni per le quali si è provveduto ad approvare questo regolamento e a non modificare le aliquote base fissate dalla legge istitutiva. Evidenzia come sia piuttosto difficile quantificare con precisione l'entità delle entrate. Conferma che le aliquote sono quelle fissate dalla legge e che il regolamento rimarca quanto già previsto dalla legge, tranne che per le prime abitazioni dei cittadini ricoverati in case di cura o di riposo e per quelli residenti all'estero. Infine fa un breve cenno alle norme in materia di contenzioni tributario (mediazione tributaria).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 8 del D.Lgs. 14 Marzo 2011, n. 23 che istituisce l'imposta municipale propria (IMU);

VISTO l'art. 9 dello stesso D.Lgs. n. 23/2011 che reca disposizioni relative all'applicazione dell'IMU;

PRESO ATTO che l'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, stabilisce che è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per i nuovi tributi previsti dallo stesso D.Lgs. 23/2011;

VISTO che il richiamato art. 52 del D.Lgs. 446/1997 attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale ha disposto quanto segue:

- comma 1: ha anticipato l'istituzione dell'IMU in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in base agli artt 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n, 23, in quanto compatibili;
- comma 6: stabilisce che l'aliquota di base dell'IMU è fissata allo 0,76% che i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;
- comma 7: stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;
- comma 8: dispone che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993, l'aliquota è ridotta allo 0,2% e i comuni possono ulteriormente ridurla fino allo 0,1%;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO, altresì, che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le

agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

CONSIDERATO che l'art. 4, comma 12-quinquies del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dispone che l'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende effettuata a titolo a diritto di abitazione e che a detto immobile ed alle relative si applicano le agevolazioni per l'abitazione principale;

VISTO l'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

VISTO lo stesso art. 13, comma 10, il quale stabilisce che la detrazione di € 200,00 è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che detta maggiorazione non può superare l'importo di € 400,00;

VISTO l'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

VISTO che l'art. 13, comma 10, stabilisce altresì che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, i regolamenti devono essere approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e hanno comunque effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui sono approvati;

VISTA la bozza di regolamento predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuta meritevole di approvazione;

PRESO ATTO che detta bozza, unitamente alla proposta di deliberazione, è stata sottoposta alla valutazione della Conferenza dei capigruppo nella seduta del 26.10.2012;

RITENUTO di dover procedere alla approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'IMU e, contestualmente, di determinare le aliquote e le detrazioni per l'anno 2012;

RITENUTO, inoltre, in considerazione dell'attuale grave crisi economica nonché del sostanziale aumento del moltiplicatore ai fini del calcolo dell'IMU, dover confermare i valori delle aree fabbricabili nelle misure vigenti per l'anno 2011 (deliberazione di GC n. 32 del 6.3.2006);

VISTI i pareri espressi sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare il Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (I.M.U.), nel testo che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il Regolamento così approvato ha effetto dal 1° gennaio 2012;

Di stabilire le aliquote per l'applicazione dell'IMU, per l'anno 2012, nelle seguenti misure:

- Aliquota di base 0,76%
- Aliquota ridotta allo 0,4% a favore:
 - a) dell'abitazione principale e relative pertinenze come definite dall'art. 13, comma 2, del citato D.L. 201/2011;
 - b) dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - c) dell'unità immobiliare posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulti assegnatario dell'ex casa coniugale a titolo di diritto di abitazione;
 - d) dell'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

Di determinare l'importo della detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201 in € 200,00, stabilendo, altresì, che la stessa è applicata agli immobili indicati al precedente punto 1) del presente dispositivo, laddove è individuata l'aliquota ridotta per l'abitazione principale, oltre ai seguenti immobili:

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP;

Di confermare, anche ai fini dell'applicazione dell'IMU e per l'anno 2012, i valori medi di mercato delle aree fabbricabili così come determinati con la Deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 6.3.2006;

Di dare atto che le aliquote e le detrazioni come sopra determinate hanno effetto dal 1° gennaio 2012;

Di disporre la trasmissione della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale;

Di disporre la pubblicazione del Regolamento IMU e delle relative tariffe sul sito web istituzionale di questo Comune.

Con successiva e separata votazione unanime favorevole e palese, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, fatto e sottoscritto come per legge

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Donato Fanciullo

IL SEGRETARIO

F.to Dr. Donato Chilla

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il giorno _____ per restarvi per quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Giurdignano, _____

IL SEGRETARIO

F.to Dr. Donato Chilla

La presente copia è conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Giurdignano, _____


IL SEGRETARIO

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione:
 - E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno _____ e rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:
 - Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);

 - Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

Giurdignano, _____


IL SEGRETARIO
